

Osservazioni IREN al DCO 360/2020/R/eel “Sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura di energia elettrica in bassa tensione. Disposizioni per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo”

Introduzione

Preliminarmente alle considerazioni specifiche in merito agli spunti di consultazione, la scrivente coglie l'occasione per esprimere il proprio apprezzamento per le proposte finalizzate al completamento del quadro regolatorio su messa in servizio e riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G (SM2G), considerando che l'**orientamento alla semplificazione regolatoria per i DSO con meno di 100.000 punti di prelievo potrebbe agevolare il coinvolgimento di una ulteriore parte del sistema**, incrementando il grado di diffusione dei sistemi di misura elettrici di seconda generazione, a beneficio di una **maggiore omogeneità sul territorio nazionale delle dotazioni infrastrutturali e delle condizioni di accesso al mercato dei consumatori**.

Relativamente ad alcuni aspetti introdotti dal DCO, la scrivente vorrebbe avanzare **proposte atte a tener conto delle specificità dei DSO di piccole dimensioni, considerando il diretto interesse della controllata ASM Vercelli S.p.A.**, con particolare riferimento ai seguenti temi:

1. **Messa in servizio di ciascuna cabina MT/BT ricompresa nel territorio “significativamente rilevante”**: le tempistiche proposte sono estremamente sfidanti per i DSO fino a 100.000 utenti; come meglio specificato in seguito, si propone un **aumento di 90 giorni**;
2. **Riconoscimento dei Costi di capitale**: il livello dei costi unitari effettivi dei DSO fino a 100.000 POD è più alto rispetto a quello dei grandi operatori per la maggiore incidenza dei costi fissi sia dei sistemi centrali sia dei costi di installazione; ciò considerato si chiede, oltre all'adozione del **valore superiore del range** posto in consultazione, anche l'adozione di un **meccanismo incentivante** in grado di premiare il rispetto degli obblighi di sostituzione entro il 2025;
3. **Quantità di misuratori 2G ammissibili** al riconoscimento dei costi: si ritiene necessario considerare, oltre alle sostituzioni legate alla **difettosità** (limitate all'1%) anche quelle legate alla **gestione utenza e alle manomissioni**;
4. **Piano di comunicazione**: si propone l'adozione di **“linee operative semplificate”** per i DSO piccoli, **standardizzando**, per esempio, i **format** per le comunicazioni ai singoli utenti.

Osservazioni puntuali

Nel seguito sono riportate valutazioni di carattere puntuale relative ai singoli spunti di consultazione.

S1. Osservazioni riguardo all'orientamento di prevedere esclusivamente installazioni di misuratori 2G a partire dall'1 gennaio 2022 per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

Si condivide la proposta di installare a partire dal 2022 solo misuratori 2G, anche in modalità 1G.

In merito agli **obblighi temporali di completamento della messa in servizio su porzioni del territorio servito**, si precisa che i DSO fino a 100.000 POD non hanno a disposizione risorse economiche, organizzative, gestionali, finanziarie confrontabili con i DSO maggiori e pertanto le tempistiche per la messa a regime di sistemi di *smart metering* 2G ad architettura a due livelli con concentratori (requisito C-1.01 dell'allegato B alla del. 87/2016/R/eel) risultano molto sfidanti.

In particolare, si richiede di **valutare la possibilità di aumentare di 90 giorni le tempistiche di messa "a regime"** di ciascuna cabina MT/BT 2G ricompresa nel singolo territorio "significativamente rilevante", a partire dal momento di messa a regime della prima cabina del medesimo territorio, posto comunque il rispetto del vincolo al 31.12.2025. Eventuali ritardi nella messa in servizio saranno già infatti penalizzati dal ritardato riconoscimento tariffario rispetto al momento di sostenimento dei costi, in quanto una volta avviata la massiva, il DSO si vedrà riconosciuti i costi di capitale unicamente per i misuratori messi in servizio nel singolo anno.

S2. Osservazioni relative all'orientamento di prevedere che tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo debbano completare (al 90% dei punti attivi al 31 dicembre 2020) la fase di installazione massiva entro il 31 dicembre 2025 e sull'assenza di ulteriori obblighi entro il 31 dicembre 2026.

Si condivide l'orientamento proposto circa il completamento dell'installazione massiva al 31.12.2025 e l'assenza di ulteriori obblighi entro il 2026, in quanto ciò consente a ciascun operatore di organizzare le attività di sostituzione in relazione alle proprie specificità legate anche alla vita utile degli 1G.

S3. Osservazioni sulla eventuale necessità di prevedere condizioni specifiche per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo e che non riescono a sfruttare la retrocompatibilità dei meter 2G con il proprio sistema di smart metering IG.

Nessuna osservazione.

S4. Osservazioni riguardo all'orientamento di prevedere la predisposizione e pubblicazione di piani di dettaglio della fase massiva (PDFM) da parte di tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

Si comprendono e condividono le motivazioni sottostanti la proposta.

S5. Osservazioni in relazione all'orientamento di prevedere l'effettuazione di un seminario di presentazione delle attività di installazione massiva dei misuratori 2G da parte delle imprese distributrici di media dimensione e sulle relative soglie dimensionali (ad es. le imprese con numero di punti di prelievo compresi tra 25.000 e 100.000).

In considerazione della progressiva diffusione dei progetti di installazione massiva dei misuratori 2G, nonché delle caratteristiche dei distributori di piccole dimensioni, si suggerisce di valutare l'opportunità di adottare modalità semplificate di presentazione del piano massivo di installazione, anche ricorrendo a soluzioni alternative all'evento pubblico come per esempio comunicazioni sui canali *social* e tradizionali.

Per quanto riguarda il **piano di comunicazione**, si propone la definizione di “linee operative semplificate” per i DSO piccoli **standardizzando i format** per le comunicazioni ai singoli utenti (es: lettera nominativa, all'avviso di sostituzione, al verbale di sostituzione e alla ricevuta di sostituzione...) e **stabilendo tempistiche predefinite** per le comunicazioni. In questo caso **il costo delle campagne** di comunicazione verrebbe notevolmente **ridotto** a beneficio del sistema.

S6. Osservazioni riguardo agli obiettivi dell'Autorità nel definire le logiche di riconoscimento dei costi.

Si comprendono gli obiettivi perseguiti dall'Autorità e si apprezza l'attenzione prestata alle “*diseconomie dovute alla scala limitata dell'impresa*”.

In particolare, la preoccupazione della scrivente è rivolta al **costo per acquistare/sviluppare** (soluzione *make*) **i sistemi centrali “stand alone”**, che potrebbe essere molto elevato in termini di incidenza unitaria sul costo riconosciuto. In questo senso, **i DSO** che servono fino a 100.000 POD dovrebbero essere **incoraggiati a cercare un fornitore di servizi** di telelettura e telegestione **sul mercato** (soluzione *buy*) al fine di massimizzare le economie di scala.

S7. Osservazioni relative all’orientamento di prevedere modalità armonizzate e semplificate di riconoscimento dei costi di capitale 2G a partire dal 2022 per tutte le imprese fino a 100.000 punti di prelievo e basate su quantità effettive di misuratori moltiplicate per un costo unitario (onnicomprensivo) di riferimento.

Si condividono:

- le modalità semplificate di riconoscimento dei costi di capitale 2G proposte;
- l’estensione delle attuali modalità di riconoscimento dei costi di capitale degli 1G anche ai 2G, evitando l’applicazione della rata costante prevista per i DSO di maggiori dimensioni;
- il riconoscimento dei costi sostenuti nella prima fase di gestione utenza (prima dell’avvio del *roll-out* massivo) in funzione del numero di misuratori effettivamente installati.

Con particolare riferimento al costo unitario, si propone:

- l’adozione almeno del **valore superiore del range proposto** per tener conto:
 - o degli “*effetti di scala per le imprese di minori dimensioni, riguardo in particolare al sistema centrale di telelettura e telegestione*”;
 - o della maggiore incidenza dei costi fissi di installazione che si potranno ripartire su un numero più contenuto di misuratori da sostituire;
- di tenere in considerazione anche i potenziali **effetti derivanti dall’adozione di misure emergenziali** sul profilo dei costi di installazione attualmente non misurabili e neppure stimabili da un raffronto dei piani degli operatori di grandi dimensioni che stanno avviando le sostituzioni;
- di valutare **meccanismi incentivanti semplificati** da riconoscere in esito alle sostituzioni effettuate entro il termine previsto del 2025, premiando almeno il raggiungimento dell’obbligo di sostituzione del 90% (in caso contrario, sono già previste penali).

S8. Osservazioni sui parametri proposti per il riconoscimento dei costi di capitale, in particolare riguardo al limite al riconoscimento del numero di misuratori “2G su 2G” e al costo unitario di riferimento.

Per quanto riguarda il limite alla quantità di misuratori 2G ammissibili al riconoscimento tariffario, la proposta prevede che sia *“applicato esclusivamente alle sostituzioni di misuratori “2G su 2G” che sono principalmente determinate da guasti”* ... *“con l’obiettivo di disincentivare eccessive sostituzioni di misuratori 2G a causa di difettosità”*.

A tal proposito, occorre evidenziare che vi sono anche casi di sostituzioni di misuratori 2G su 2G non dovute a difettosità, bensì correlate alla normale attività di gestione utenza (i.e.: richiesta utente di variazione potenza o variazione tra monofase e trifase) o alle manomissioni degli stessi.

Si chiede quindi che il **limite dell’1% alla quantità di 2G** sostituiti a fronte di un 2G sia **applicabile** ai soli casi dovuti a **difettosità** e che siano **regolarmente ammessi** al riconoscimento le sostituzioni ulteriori legate alla **gestione commerciale e alle manomissioni** di cui sopra.

S9. Osservazioni riguardo alle comunicazioni da parte delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo all’Autorità in materia di smart metering 2G.

Nessuna osservazione.

S10. Osservazioni sulle penalità per mancato rispetto degli obblighi di messa in servizio (mancato avanzamento).

In linea di massima si condividono le proposte orientate alla semplificazione.

Poiché rispetto ai DSO di grandi dimensioni non sono previste forme di annullamento e restituzione della penalità, **si propone di attestare la penale a livelli inferiori**, e nello specifico corrispondente **al massimo al 5% del costo unitario riconosciuto**.

S11. Osservazioni sulle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di performance.

Si comprendono le motivazioni sottostanti la proposta. In particolare, si condivide la previsione di un monitoraggio semplificato fino al 2026 e l’applicazione di penali dalle prestazioni effettive del 2027.



Iren S.p.A. - www.gruppoiren.it
irensa@pec.gruppoiren.it
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00
Registro Imprese di Reggio Emilia,
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014

S12. Osservazioni sul riconoscimento di costi in regime transitorio per il 2021 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo (che non avranno ancora avviato la messa in servizio del proprio sistema di smart metering 2G).

Nessuna osservazione.

S13. Osservazioni relative alla proposta di applicare il riconoscimento di costi previsto dal comma 38.10 del TIME anche per l'anno 2021 alle imprese che servono tra 25.000 e 100.000 punti di prelievo.

Si comprendono le motivazioni di semplicità che portano a confermare per il 2021 - anche per i DSO fino a 100.000 POD - i criteri di valorizzazione dei costi di capitale di misuratori 1G e 2G attualmente vigenti.